

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 29 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Maccanico, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Corleone, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Olivieri, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERGAMO: « Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare oncologica » (5169);

GRIMALDI: « Disposizioni per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità » (5170);

MARZANO ed altri: « Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni,

diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero » (5171);

SCHMID: « Disciplina del volontariato internazionale » (5172);

CARMELO CARRARA: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di permessi per i lavoratori » (5173);

MANZIONE: « Disposizioni per la tutela dei cittadini danneggiati da calamità naturali e istituzione dell'assicurazione obbligatoria per gli incidenti causati da imprese che svolgono attività soggette a grandi rischi » (5174);

GIACALONE: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, in materia di elezione dei Consigli direttivi degli ordini delle professioni sanitarie » (5175);

DE PICCOLI ed altri: « Interventi per la salvaguardia di Venezia » (5176);

OLIVO ed altri: « Concessione di un contributo annuo alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano" di Catanzaro » (5177);

CONTE e LEONE: « Agevolazioni fiscali a favore dei nuclei familiari » (5178);

MASIERO ed altri: « Norme in materia di commercializzazione e sostituzione di autoriscaldatori ed autoaccessori inquinanti » (5179);

DALLA CHIESA ed altri: « Disposizioni concernenti l'esclusione della pena detentiva per i reati connessi al cosiddetto fenomeno di "Tangentopoli" » (5180).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 28 luglio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

CONTENTO ed altri: « Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di autonomia delle regioni » (5181).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pivetti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PIVETTI: « Divieto di commercializzazione di gameti e di embrioni umani » (5123).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CARBONI ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione » (5081) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

APOLLONI: « Riforma della disciplina del condominio negli edifici » (5091) *Parere delle Commissioni I, VI e X;*

V Commissione (Bilancio):

« Apporto al patrimonio delle "Poste italiane S.p.A." dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria » (5109) *Parere delle Commissioni I, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

VI Commissione (Finanze):

GAMBATO ed altri: « Disciplina della raccolta del risparmio spontaneo effettuata dalle associazioni di fatto denominate "casse peote" » (4994) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII;*

VII Commissione (Cultura):

MENIA ed altri: « Interventi finanziari in favore del Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste » (5046) *Parere delle Commissioni I e V;*

IX Commissione (Trasporti):

TUCCILLO ed altri: « Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante autobus » (4900) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

ALVETI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Fiuggi e norme in materia di esercizio delle case da gioco » (3795) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

XI Commissione (Lavoro):

SBARBATI ed altri: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale

delle scuole autonome » (5070) *Parere delle Commissioni I, III, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*;

SPINI ed altri: « Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari » (5086) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Nuove norme sul settore lattiero-caseario » (4982) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XII e XIV*.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 239 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 565), con lettera in data 3 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'articolo 37, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'articolo 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

N. 240 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 566), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Caltagirone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 262 del 1° giugno 1998 (doc. VII, n. 567), con lettera in data 9 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 14, comma 2, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'articolo 609-*quinquies* (Corruzione di minorenni) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

N. 267 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 568), con lettera in data 17 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-1992), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

N. 268 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 569), con lettera in data 17 luglio 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — nel testo sostituito prima dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 —, nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

N. 269 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 570), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 81, comma 4; degli articoli 81, comma 4, e 89, comma 11; degli articoli da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 270 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 571), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza del Ministero della sanità 26 febbraio 1997 (Norme transitorie per l'identificazione degli animali della specie bovina e bufalina) e alla nota telegrafica in data 21 febbraio 1997 del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, solle-

vato dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 271 del 1998 (doc. VII, n. 572), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 272 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 573), con la quale ha dichiarato:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 108 della Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 5, comma 3, lettera *a*), sollevata, in riferimento all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, con la seconda delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.

N. 273 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 574), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato adottare anche nei confronti della provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della

procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/CEE.

N. 274 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 575), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Pesaro nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 275 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 576), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 276 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 577), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal pretore di Bassano del Grappa, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

N. 277 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 578), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), con il ricorso indicato in epigrafe.

N. 278 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 579), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 62, se-

condo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in epigrafe.

N. 281 del 7 luglio 1998 (doc. VII, n. 580), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII, nn. 569 e 575);

II Commissione (doc. VII, nn. 566, 567, 572, 573, 576 e 580);

VII Commissione (doc. VII, n. 579);

XI Commissione (doc. VII, n. 565);

XII Commissione (doc. VII, nn. 568 e 571);

XIII Commissione (doc. VII, n. 578);

Commissioni I e V (doc. VII, n. 570);

Commissioni II e IX (doc. VII, n. 577);

Commissioni VIII e XIV (doc. VII, n. 574).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni di decreti ministeriali.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1998, che sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto 7 luglio 1998 del ministro degli affari esteri (alla III Commissione);

decreto 10 luglio 1998 del ministro delle finanze (alla VI Commissione);

decreti 18 giugno 1998 e 22 maggio 1998 del ministro dei lavori pubblici (alla VIII Commissione);

decreti 20 maggio 1998, 26 maggio 1998 e 3 luglio 1998 del ministro dei trasporti e della navigazione (alla IX Commissione);

decreti 3 luglio 1998 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (alla X Commissione).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato A al resoconto della seduta del 22 luglio 1998, a pagina 4, prima colonna, alla diciannovesima riga, sostituire la parola: « legislativo » con la parola: « ministeriale ».

Nell'allegato A, ai resoconti della seduta del 24 luglio 1998, a pagina 3, prima colonna, dodicesima e tredicesima riga, deve leggersi: « ABBATE ed altri: "Disposizioni in materia di attività normativa" (5151) » e non: « CANANZI ed altri: "Disposizioni in materia di attività normativa" (5151) », come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 1997 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4986-B).

(A.C. 4986-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1998, N. 181, ACCETTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - 1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

“ART. 5. - (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). -

1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione' ” ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.

2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19 giugno.

3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4986-B - sezione 2)

EMENDAMENTO PRESENTATO AGLI
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

All'articolo 1-bis, capoverso ART-5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e altresì le medesime fatture possono essere inserite nella liquidazione del trimestre di registrazione.

1. 1. Molgora, Ballaman.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182, RECANTE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACCERTAMENTI SULLA PRODUZIONE LATTIERA (APPROVATO DAL SENATO) (4988-B)

(A.C. 4988-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1998, N. 182

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:

“8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine pe-

rentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa” »;

al comma 2, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilità dell'acquirente »;

al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: « con effetto per il periodo 1998-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguar-

dino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999 e al 30 settembre 1999.

3-ter. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strutturali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera *d*), al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere *a*) e *b*) »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli ».

Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le parole: « e disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive. ».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. ».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999 ».

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefis-

sato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « all'articolo 3, commi 2 e 3 », sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, ».

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**PROPOSTA DI LEGGE: APREA ED ALTRI: INTEGRAZIONE
E MODIFICA DELLA LEGGE-QUADRO 5 FEBBRAIO 1992,
N. 104, PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (4905)**

(A.C. 4905 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Ai portatori di handicap iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1, nonché l'assegnazione di un docente specializzato con funzioni di consulenza didattica e di coordinamento delle attività di integrazione dello studente disabile ».

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa presentazione al docente della materia di apposita documentazione. Essa deve indicare gli ausili necessari in relazione alla tipologia di *handicap*, i materiali didattici utilizzati per lo studio, gli strumenti informatici o i linguaggi specializzati che facilitano l'autonomia e la comunicazione e costituisce il presupposto per lo svolgimento di prove equipollenti, sulla base del parere del docente specializzato di cui

all'articolo 13, comma 6-bis. Le prove equipollenti possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi di verifica ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 1**

Al comma 1, capoverso 6-bis, *sostituire le parole da:* l'assegnazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse di cui all'articolo 2.

1.1. La Commissione.

Al comma 2, capoverso 5, sostituire le parole da: presentazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap*, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

1.2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le università con proprie disposizioni introdurranno un docente de-

legato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo».

1. 3. La Commissione.

(A.C. 4905 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 2**

Al comma 1, sostituire le parole: 6 miliardi annui a decorrere dal 1999 con le seguenti: 10 miliardi annui a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specifica-

mente assegnate agli atenei fino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Conseguentemente:

sostituire le parole per gli anni 1999 e 2000 con le seguenti: per l'anno 1999;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a partire dall'anno 2000 mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per gli atenei di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. 1. La Commissione.

(A.C. 4905 — sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 4905, recante « Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate »,

impegna il Governo

a impartire opportune direttive alle Università affinché le risorse finanziarie stanziolate dalla legge siano utilizzate in modo equilibrato e funzionale per le diverse tipologie di interventi previsti e a monitorare annualmente l'attuazione della legge anche mediante l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro ministeriale.

9/4905/1. Michielon, Sbarbati, Piva, Napoli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3239 — FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INTERVENTO COORDINATI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (4961)

(A.C. 4961 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal Commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania.

2. La somma di cui al comma 1 è attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le

università albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilità del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanità per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per le forniture di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonché alla fornitura di attrezzature.

3. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.